



**Aset** Holding S.p.A.

Fano, 20.06.2016

Spett.le

R.T.I. Costituendo: **STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO BOLDRINI (Capogruppo mandataria) – MEDIA GESTUM CONSULTING S.r.l. (Mandante)**

Via Gambalunga, 102 - 47921 RIMINI (RN)

Pec: [boldriniassociati@cgn.legalmail.it](mailto:boldriniassociati@cgn.legalmail.it)

PRWT. 2037

Oggetto: **Incarico per l'affidamento delle attività di consulenza finalizzato al percorso di riposizionamento ed aggregazione delle società comunali ASET Holding S.p.A. e ASET S.p.A. e relative partecipate - Richiesta di approfondimento in ordine alle problematiche connesse al trasferimento della proprietà delle reti acqua e gas**

In occasione di una specifica riunione tenutasi in data 14.06.2016, presso l'ufficio di segreteria del Sindaco di Fano, in cui si è proceduto all'esame in dettaglio della relazione conclusiva redatta da codesto Spettabile Studio in esecuzione dell'incarico in oggetto, alcuni Dirigenti Comunali hanno rappresentato la necessità di un'ulteriore approfondimento utile a procedere con un'analisi definitiva e determinante circa la trasferibilità o meno della proprietà delle reti idriche e delle reti ed impianti di distribuzione gas, nella specificità e rispetto:

dell'attuale assetto normativo, del modello organizzativo societario in essere e dei sottostanti rapporti contrattuali in essere tra le parti.

Il suddetto approfondimento si rende necessario con impellente urgenza, al fine di fugare ogni possibile dubbio in ordine all'opportunità di procedere celermente con il percorso di fusione per incorporazione indicato in relazione da Codesto Spettabile Studio.

Pertanto, al fine di rendere esecutivo il piano di fusione e consentire al Consiglio Comunale di procedere con l'adozione di conseguente atto deliberativo di indirizzo, con la presente si chiede di delineare meglio, in relazione ai possibili scenari futuri correlati alla titolarità della proprietà delle reti e degli altri assets attualmente incardinati in Aset Holding Spa, l'opportunità/obbligatorietà di fusione per incorporazione della società di gestione ASET Spa nella società patrimoniale ASET Holding SpA come già specificatamente indicato a pagg. 13 della relazione conclusiva consegnata lo scorso mese di Aprile.

*“ne consegue che se il percorso di aggregazione delle due società è la fusione questa può essere perseguita unicamente con la fusione per incorporazione di ASET Spa in Aset Holding Spa al fine di evitare ogni passaggio di proprietà delle reti da una società all'altra”*

Con i migliori saluti

LA PRESIDENTE

(Dr.ssa  Susanna Testa)



Rag. Giosuè Boldrini  
Dott. Giuseppina Angelini  
Rag. Pier Alberto Boldrini  
Dott. Roberto Camporesi  
Rag. Giovanni Noia  
Dott. Fabio Pesaresi  
Dott. Marco Petrucci

**PROFESSIONISTI**

Dott. Annalisa Galanti  
Dott. Marco Gasperoni  
Avv. Giorgia Giorgetti Dall'Aglio  
Dott. Federica Mercuri  
Dott. Beatrice Monterumisi  
Dott. Elis Shehaj

**Consulenza e Formazione**

Sede: Via Roma n. 20 - 47921 Rimini (RN)  
Capitale Sociale € 15.000 i.v.  
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro Imprese di Rimini 02 177 781 206  
Tel. (+39) 0541.442812- Fax (+39) 0541.708522  
E-mail: [info@mediagestum.com](mailto:info@mediagestum.com)

Rimini, 22/06/2016

Spett.le  
**Aset Holding SpA**  
Via Nolfi 3/A  
61032 Fano

*c.a. Presidente del Cda dott.ssa Susanna Testa*

**PEC: [pecasetholding@pec.it](mailto:pecasetholding@pec.it)**

**Oggetto: Incarico per l'affidamento delle attività di consulenza finalizzato al percorso di riposizionamento ed aggregazione delle società comunali ASET Holding S.p.A. e ASET S.p.A. e relative partecipate - Richiesta di approfondimento in ordine alle problematiche connesse al trasferimento della proprietà delle reti acqua e gas**

Viene richiesto di sviluppare alcuni specifici approfondimenti riconducibili alle seguenti circostanze:

*“In occasione di una specifica riunione tenutasi in data 14.06.2016, presso l'ufficio di segreteria del Sindaco di Fano, in cui si è proceduto all'esame in dettaglio della relazione conclusiva redatta da codesto Spettabile Studio in esecuzione dell'incarico in oggetto, alcuni Dirigenti Comunali hanno rappresentato la necessità di un'ulteriore approfondimento utile a procedere con un'analisi definitiva e determinante circa la trasferibilità o meno della proprietà delle reti idriche e delle reti ed impianti di distribuzione gas, nella specificità e rispetto:*

*dell'attuale assetto normativo, del modello organizzativo societario in essere e dei sottostanti rapporti contrattuali in essere tra le parti.”*

**In primo luogo in merito al trasferimento reti idriche** si rimanda alla Relazione parte prima paragrafo 3.1 che si conferma nella sue conclusioni per quanto qui di seguito fatto oggetto di ulteriori approfondimenti e valutazioni.



In occasione della riunione tenutasi con i Dirigenti Comunali e la Giunta in data 07/06/2016 era emersa l'ipotesi di superare il vincolo della intrasferibilità delle reti idriche, assunta dalla Relazione delle scriventi, adottando alcuni accorgimenti in sede di operazione di fusione di Aset Holding (proprietaria reti idriche) in Aset Spa, introducendo vincoli statutari e richiami a norma di legge (art. 172 comma 5 del D.lgs 152/2006) che ne garantissero comunque un vincolo di destinazione ed il ritorno all'ente locale al termine dell'affidamento del servizio.

Dopo attente e approfondite riflessioni si ritiene che tali mezzi "empirici" di natura pattizia, anche con rimando a norma di legge che comunque attiene alle reti realizzate dal concessionario privato (quindi non riferibili al caso di specie), non possono essere avvallate da chi si è già espresso per un vincolo di intrasferibilità legale di dette reti in quanto qualificate come reti pubbliche: vincolo che può essere superato unicamente da analogo norma di legge espressa che consenta "nuovamente" il trasferimento delle reti pubbliche a società di capitali. L'utilizzo di mezzi pattizi, come quelli summenzionati, sono applicabili ai beni pubblici disponibili per i quali la legge non dispone la inalienabilità. Inoltre a completamento di quanto esposto si deve rilevare che la tutela delle reti idriche come bene "pubblico" è rimessa anche all'ente di governo dell'ambito, a mente dell'art. 143 comma secondo del D.lgs 152/2006 e quindi non più solo all'ente locale o sua società delle reti.

**In secondo luogo in merito al trasferimento delle reti del gas** si deve precisare che la Relazione illustra al paragrafo 3.5.3, gli aspetti relativi alla fusione di Aset Holding spa e Aset spa in relazione agli effetti della gara per il concessionario della distribuzione del gas, già celebrata, e da alcuni anni risulta operativo il servizio erogato dal concessionario aggiudicatario. Si confermano le conclusioni ivi esposte.

La richiesta di approfondimento attiene ad un profilo diverso, non esaminato direttamente nel paragrafo della Relazione, per quanto sempre riconducibile agli effetti della fusione tra le due società.

Il quesito si pone il dubbio se, così come è stato indagato per le reti idriche, possono sussistere vincoli anche al trasferimento delle reti del gas per effetto delle fusione tra le due società.

Entrando nel merito si deve rilevare che con apposito chiarimento del 24.4.2015<sup>1</sup>, l'AEEGSI ha confermato che esistono solo due alternative in merito alla proprietà delle reti in relazione alle gare d'ambito:

---

1 *"Chiarimento: ipotesi in cui le reti e gli impianti di distribuzione del gas naturale, o di parte di essi, siano nella titolarità di una società facente parte dello stesso gruppo cui appartiene il gestore della rete oppure legata direttamente a quest'ultimo da rapporti di collegamento o controllo", [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), 24 aprile 2015.*



- o gli impianti sono di proprietà del gestore, e allora sono destinati ad essere trasferiti al gestore subentrante;
- o sono già di proprietà degli Enti locali o di società patrimoniali delle reti e, in questo caso, possono rimanere stabilmente nella titolarità dei soggetti pubblici già proprietari.

A fronte di queste alternative, l'Autorità ha precisato che, nel caso in cui gli *asset* siano stati allocati, in esito ad operazioni societarie, in un'altra società che è in rapporto di controllo/collegamento con il gestore stesso, si verificano i presupposti per l'applicazione della prima ipotesi.

Nel caso specifico, per effetto della fusione di Aset Holding in Aset Spa, le reti passerebbero da una società che ha lo statuto di "società delle reti" e che, quindi, allo stato garantirebbe l'integrazione della prima ipotesi, ad un'altra società che non ha lo statuto di "società delle reti" ma di società operativa che gestisce altri servizi pubblici locali e controlla anche il gestore del servizio gas, aggiudicatario con gara "post Decreto Letta".

A questo punto la sorte di queste reti sarebbe incerta all'esito della gara d'ambito, perchè:

- a) da un lato non verrebbero più in rilievo reti che possono rimanere stabilmente nella proprietà pubblica (dell'Ente o della "sua società delle reti"), perchè l'incorporante non avrebbe queste caratteristiche;
- b) dall'altro lato, neppure verrebbero in rilievo reti che potrebbero essere messe in gara ed essere acquisite dal gestore d'ambito subentrante dietro pagamento di un valore di rimborso, in quanto non si tratterebbe di un valore di rimborso che potrebbe rientrare nei valori di rimborso contemplati e garantiti dall'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000, con copertura tariffaria ex art. 24, comma 3, d.lgs. n. 93/2011.

Inoltre la fusione darebbe luogo alla modifica del contratto di servizio che è stato stipulato a seguito di gara (la qual cosa non appare fattibile – o quantomeno facilmente criticabile da controinteressati - in quanto stipulato a seguito di gara pubblica). Infatti questo è stato stipulato dalla società Aset Holding in qualità di società delle reti, e quindi il passaggio del contratto in capo alla Spa (che conseguirebbe per effetto della incorporazione) determinerebbe un'alterazione dei rapporti tra le parti. In merito alla alterazione dei rapporti fra i soggetti della gara gas si rimanda alla Relazione.

## **CONCLUSIONE**

In conclusione si deve rilevare che l'interesse pubblico alla tutela delle reti idriche nonché quelle della distribuzione del gas viene esclusivamente garantito mantenendo inalterata la relativa proprietà in capo ad Aset Holding.



Confermando pertanto che, l'unica fusione totale possibile è quella già indicata nella Relazione conclusiva già consegnata in esecuzione dell'incarico cioè la fusione per incorporazione della società Aset Spa (incorporata) in Aset Holding Spa (incorporante).

Rimangono pertanto ferme e valide tutte le altre osservazioni esposte nella Relazione.

Studio Commerciale Associato Boldrini

Dott. Roberto Camporesi

Media Gestum Consulting Srl